

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIAROMONTE, PIERALLI, MAFFIOLETTI, MIANA, MORANDI, NESPOLO, POLLASTRELLI, TEDESCO TATO, CONSOLI e URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1984

Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. — Molteplici ragioni ci hanno indotto a presentare una proposta di nuova disciplina dell'indennità parlamentare.

Le accresciute attività dei parlamentari, dai compiti di controllo all'intensificata partecipazione alle Commissioni d'inchiesta ed a quelle bicamerali, hanno da tempo reso necessaria una revisione legislativa dello schema che è alla base della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Lo stesso regime tributario dell'indennità parlamentare è stato nel frattempo sostanzialmente mutato, mentre altri criteri legislativi, come quelli riguardanti i pubblici dipendenti eletti in Parlamento, debbono ormai essere adeguati a principi di equità.

Si è aperta inoltre la questione dell'attuazione più coerente del dettato costituzionale che, prescrivendo l'obbligo di regolare

per legge l'indennità spettante ai membri del Parlamento per l'esercizio del loro mandato in piena autonomia e senza condizionamenti di sorta, ha inteso sottolineare l'indipendenza dell'istituto dell'indennità parlamentare da altre discipline.

La legge del 1965 stabiliva invece il riferimento, come limite, per la misura dell'indennità parlamentare, al trattamento retributivo complessivo annuo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

In questi anni la magistratura ha peraltro raggiunto una regolamentazione delle sue retribuzioni del tutto ispirata all'autonomia della funzione giudiziaria; il che sottolinea ancor più l'esigenza di superare l'ancoraggio dell'indennità parlamentare allo stipendio dei magistrati, che ormai è normalmente adeguato con meccanismi automatici.

L'indicazione invece di una misura dell'indennità parlamentare fissata direttamente per legge obbedisce meglio al dettato costituzionale e questo è il senso della proposta che avanziamo, che prevede nel contempo l'adeguamento periodico dell'indennità con il più contenuto indice del tasso d'inflazione programmato.

D'altro canto la competenza primaria del Parlamento nella regolazione, mediante la legge, delle funzioni e dell'ordinamento delle qualifiche e delle carriere delle magistrature rende ancor più necessaria l'indipendenza, dagli assetti normativi che riguardino tali categorie, della disciplina dell'indennità dovuta ai deputati e ai senatori della Repubblica.

Si deve inoltre sottolineare che occorre superare nella legislazione del nostro Paese il sistema, privo di giustificazioni e fonte di conflitti, dell'agganciamento retributivo che ha riguardato le più elevate attività rese al servizio dello Stato, per ritrovare nei contenuti delle diverse professionalità una specifica ed equa sistemazione retributiva in ragione delle funzioni svolte.

Il presente disegno di legge infine consentirà mediante i poteri conferiti agli Uffici di Presidenza delle due Camere di procedere ad una più organica e trasparente regolamentazione del trattamento dei parlamentari in relazione al concreto esercizio del mandato elettivo ed alla maggiore funzionalità delle Assemblee parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da dodici quote mensili.

L'ammontare di dette quote è stabilito in lire 4.600.000 ed è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno in rapporto all'indice di variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT e in ogni caso in misura non superiore al tasso massimo di inflazione eventualmente indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo.

L'indennità parlamentare di cui al presente articolo non è cumulabile con altri compensi, percepiti dal parlamentare, da parte di amministrazioni pubbliche di qualsiasi tipo, di società o istituzioni con partecipazione azionaria dello Stato, delle Regioni o degli enti locali o che, comunque, intrattengano rapporti di affari con pubbliche amministrazioni.

Le quote di indennità di cui al presente articolo, essendo comprensive dei rimborsi di spese per studio, aggiornamento e documentazione e di segreteria, costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 70 per cento.

Art. 2.

Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 1, ai membri del Parlamento compete un rimborso forfettario mensile per le spese di soggiorno a Roma, per le spese di viaggio e trasferimenti, per spese postali e telegrafiche e per spese di rappresentanza.

La misura di tale rimborso è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore al 40 per cento della quota mensile dell'indennità di cui al precedente articolo 1.

Il rimborso forfettario mensile è onnicomprensivo e assorbe ogni altro compenso e/o rimborso dato a qualsiasi titolo, è esente da ogni tributo o contribuzione e non può essere computato agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti allo Stato o ad altri enti o a qualsiasi altro effetto.

Art. 3.

L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato e dall'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il trattamento netto annuo di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore alle indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 riportate

ad anno, è loro corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte, se dovute in relazione al reddito, le quote di aggiunta di famiglia.

Durante il periodo di aspettativa per mandato parlamentare il pubblico dipendente rimane iscritto a tutte le forme di assicurazione sociale di cui usufruiva quando era in servizio.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 4.

Tutte le norme incompatibili con la presente legge di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogate.

Art. 5.

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1985, sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.